

MILANO, 29 OTTOBRE 2021

Spettabile  
Clientela

OGGETTO: **Ultime novità importanti**

### **1) Sulle cartelle di pagamento**

**Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento  
notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021**

1. Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in **centocinquanta giorni**.

### **2) Sulle rateazioni in corso**

**Decadenza rateazioni in essere alla data dell'8 marzo 2020**

Il decreto fiscale interviene anche sulle condizioni al verificarsi delle quali il contribuente decade dalle rateazioni in essere.



SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano  
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714  
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : [info@centurionpayroll.com](mailto:info@centurionpayroll.com)  
C.F. e P.IVA 08350850965  
SEDI SUL TERRITORIO : **FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA**

Le regole ordinarie, ex art.19 del DPR 602/73, prevedono che la decadenza della rateazione della cartella si verifica in caso di mancato pagamento di 5 rate. Anche non consecutive.

Il D.L. 34/2020, decreto Rilancio (considerata anche la modifica del D.L. Ristori), ha previsto che, per i piani di dilazione già in essere alla data dell'8 marzo 2020 e per le richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza dalle rateizzazioni si determina nel caso di mancato pagamento di **dieci rate**. Anche non consecutive.

Sui piani di rateazione, il decreto fiscale dispone che, relativamente ai piani di dilazione **in essere alla data dell'8 marzo 2020 (data inizio sospensione attività di riscossione) il:**

- termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione è differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021;
- numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza dei piani di rateizzazione è pari a 18 anziché 10;
- termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione 8 marzo 2020-31 agosto 2021, è differito dal 30 settembre al **31 ottobre 2021**.

### **Chiarimento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione**

Dunque, come riportato nelle FAQ dell'AdeR, combinando quanto appena sopra elencato, i contribuenti che hanno interrotto i pagamenti delle rate durante l'intero periodo della sospensione, dovranno effettuare il versamento di un numero di rate tale da evitare la decadenza dal beneficio della dilazione. Che avviene, appunto, con il mancato pagamento di 18 rate.

Per le rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020 e per quelle riferite a richieste presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate.

## **Faq e Vademecum AdeR Decreto-Fiscale 2022**

Di seguito alleghiamo il PDF del e Vademecum e delle FAQ AdeR sulle novità del DI Fiscale su rottamazione-ter e del saldo e stralcio delle cartelle esattoriali.

Questa società è in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015



SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano  
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714  
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : [info@centurionpayroll.com](mailto:info@centurionpayroll.com)  
C.F. e P.IVA 08350850965

SEDI SUL TERRITORIO : **FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA**

### **3) Novità in fatto di proroga ammortizzatori sociali e divieto di licenziamento**

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 Ottobre 2021, il **Decreto-Legge 21 Ottobre 2021, n. 146** (c.d. «Decreto Fiscale») recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili».

Tra le novità introdotte, di particolare interesse ai nostri fini giuslavoristici appare l'**art. 11**, rubricato «Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale», il quale prevede che:

- i datori di lavoro (rientranti nel campo di applicazione dell'assegno ordinario e della cassa in deroga di cui al primo Decreto emergenziale dell'epoca COVID-19, ossia il Decreto-Legge 17 Marzo 2020, n. 18) i quali sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Decreto, una nuova domanda di **assegno ordinario** e di **cassa integrazione salariale in deroga**, per una **durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 10 Ottobre e il 31 Dicembre 2021**. Le predette 13 settimane sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di ventotto settimane previsto dall'art. 8, co. 2, del D.L. n. 41/2021, decorso il periodo autorizzato;

Questa società è in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015

- **i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili** (codici ATECO 13, 14 e 15) che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica possono altresì presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Decreto, domanda di **trattamento ordinario di integrazione salariale, per una durata massima di nove settimane** nel periodo compreso tra il 10 Ottobre e il 31 Dicembre 2021. Le predette nove settimane sono riconosciute ai datori di lavoro, decorso il periodo autorizzato;
- per i trattamenti di cui sopra **non è dovuto alcun contributo addizionale;**
- le domande di accesso ai trattamenti devono essere **inoltrate all'INPS**, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Tuttavia, durante la prima fase applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto;
- non di poco conto è la conseguenza di tale richiesta di autorizzazione all'integrazione salariale: infatti, per i datori di lavoro **che**

**presentano** domanda di integrazione salariale, è prevista la **proroga sino al 31 Dicembre 2021 del blocco dei licenziamenti. Per l'intera durata della fruizione** dei citati trattamenti di integrazione salariale, restano quindi preclusi l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo ex art. 4, 5 e 24 della L. n. 223/1991 nonché la facoltà di recedere dai rapporti di lavoro per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della L. n. 604/1966. Restano altresì sospese le procedure ex art. 7 della L. n. 604/1966 in corso.

Il Decreto **146/2021** sancisce, dunque, per le categorie di datori di lavoro suddette, una nuova estensione del blocco dei licenziamenti, **che per questi settori sale a ben 21,5 mesi (ossia quasi due anni). Viene sancito, con chiarezza, che il blocco dei licenziamenti trova efficacia solo per i datori di lavoro «che presentano» la domanda di CIGD o di assegno ordinario, e solo «per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale»: pertanto, solo chi opta per il beneficio sociale (gravando sulle casse della collettività) avrà il divieto di licenziare, mentre chi non ne usufruisce potrà organizzare la propria forza-lavoro liberamente e secondo i vincoli di legge ordinari, senza ulteriori blocchi.**

**A disposizione per chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.**

**Dott. Monica Melani**

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

Questa società e' in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016